

Regolamento n.6/2002 recante la disciplina del procedimento relativo all'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della l.r. 13/99 e succ. mod. ed int.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce, in attuazione del combinato disposto di cui agli artt.3, comma 1, lettera e) e 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 aprile 1999 n.13 e successive modifiche ed integrazioni, la disciplina del procedimento relativo alla approvazione da parte dei Comuni degli interventi stagionali di ripascimento.

Art. 2

Avvio della procedura

1. Le domande per l'approvazione dei progetti stagionali di ripascimento sono presentate al Comune, unitamente ad una relazione tecnica, da redigere in conformità a quanto indicato nei criteri generali da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi stagionali di ripascimento, di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) l. r. n.13/1999.
2. Le attività di campionamento ed analisi sono realizzate dall'Arpal ovvero da laboratori, che certificano modalità di campionamento ed analisi conformi ai protocolli dell'Arpal disponibili presso i dipartimenti provinciali dell'Arpal medesima.

Art. 3

Procedibilità della domanda

1. Qualora la domanda ed i relativi allegati risultino incompleti il Comune invita, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della domanda, il proponente ad integrare la documentazione prodotta assegnando a tal fine il termine perentorio di 30 giorni.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune rigetta la domanda.

Art. 4

Istruttoria

1. Il Comune, verificata la procedibilità della domanda e dei relativi allegati, ne trasmette copia all'Arpal, al fine dell'acquisizione del parere di competenza.
2. L'Arpal esprime una valutazione sugli impatti significativi dell'intervento stagionale di ripascimento degli arenili sulle acque e sui fondali, sia sotto il profilo della compatibilità chimico-fisico-microbiologica, sia sotto il profilo della salvaguardia dei valori biologico-naturalistici, sia sotto il profilo della compatibilità del materiale utilizzato per il ripascimento con la finalità balneare.

3. Qualora l'intervento stagionale di ripascimento comporti attività interessanti la sicurezza della navigazione il Comune trasmette copia della domanda e dei relativi allegati alla Capitaneria di Porto, al fine dell'acquisizione del parere di competenza.
4. Qualora l'intervento di ripascimento stagionale incida in area soggetta alla sfera di competenza dell'Autorità Portuale, il Comune trasmette copia della domanda e dei relativi allegati all'Autorità portuale stessa per il rilascio della autorizzazione dovuta.
5. I pareri, di cui ai commi 1 e 3, ovvero l'autorizzazione, di cui al comma 4, possono indicare prescrizioni in ordine all'intervento da realizzare.
6. Eventuali richieste di integrazione della documentazione da parte dei soggetti di cui ai commi 1, 3 e 4 sono comunicate al Comune che provvede ai sensi dell'art. 3.
7. I pareri, di cui ai commi 1 e 3, ovvero l'autorizzazione, di cui al comma 4, sono trasmessi al Comune entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda e dei relativi allegati.

Art. 5

Approvazione degli interventi

1. Il Comune, acquisiti i pareri favorevoli e l'autorizzazione di cui all'art. 4, approva l'intervento stagionale di ripascimento.
2. In ogni caso l'approvazione dell'intervento è subordinata all'assenso in merito al prelievo del materiale da utilizzare per il ripascimento:
 - a) della Provincia nel caso di utilizzo materiale proveniente dal demanio idrico;
 - b) del Comune ovvero dell'Autorità Portuale nel caso di utilizzo di materiale proveniente dal demanio marittimo;
 - c) della Regione nel caso di utilizzo di materiale proveniente da fondali marini.
3. L'approvazione di cui al comma 1 ha anche valore sotto il profilo demaniale marittimo, di cui all'art. 10 l.r. n. 13/1999, qualora ricada in ambito demaniale.
4. Il Comune trasmette copia del provvedimento di approvazione dell'intervento di ripascimento stagionale all'Arpal ed alla Capitaneria di Porto.

Art. 6

Approvazione degli interventi attuati dai Comuni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.4, commi 3 e 4, nel caso di attuazione di un intervento di ripascimento stagionale da parte del Comune, l'approvazione del progetto relativo viene effettuata, previa acquisizione di un parere dell'Arpal sulla qualità dei materiali da utilizzare, subordinando, in ogni caso, l'aggiudicazione dei lavori al parere dell'Arpal di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 7

Contenuto del provvedimento di approvazione

1. Il provvedimento di approvazione dell'intervento stagionale di ripascimento indica:
 - a) la fonte del materiale utilizzato per il ripascimento;
 - b) le caratteristiche quali-quantitative del ripascimento;
 - c) l'allegato stralcio cartografico 1:5000 o 1:10000 con indicazione dell'arenile oggetto dell'intervento e del sistema di spandimento del materiale.
2. Il provvedimento di approvazione pone altresì a carico del proponente:
 - a) la comunicazione preventiva, tramite fax, della data di inizio dei lavori nonché della data di fine lavori, da comunicare entro due giorni dalla conclusione dell'intervento, al Comune, all'Arpal ed alla Capitaneria di Porto;
 - b) la realizzazione del monitoraggio fotografico, secondo le modalità di cui ai criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. a) l.r. n. 13/1999;
 - c) la trasmissione al Comune, entro 15 giorni dalla realizzazione di ciascuna campagna del monitoraggio fotografico, di una copia della documentazione di cui alla precedente lettera b).

Art. 8

Termini

1. Gli interventi stagionali di ripascimento degli arenili, approvati in conformità a quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento, sono realizzabili nel periodo dell'anno compreso tra il 1 ottobre ed il 31 marzo. Il Comune può concedere proroghe qualora l'intervento non interferisca con gli esiti dei controlli sulle acque di balneazione realizzati dall'Arpal, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 1982 n.470 e successive modifiche, nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 settembre di ogni anno.

Art. 9

Comunicazioni

1. In conformità a quanto previsto nei criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di ripascimento, di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) l.r. n. 13/1999, all'inizio di ogni stagione balneare il Comune invia alla Regione copia degli atti approvativi degli interventi di ripascimento stagionale realizzati.